



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA**

ARPAS

Direzione Amministrativa

Servizio Provveditorato

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Parte Amministrativa

**Fornitura a mezzo somministrazione di gas tecnici
per i Laboratori ARPAS, distinto in 2 lotti**

Lotto 1 CIG 5876043813

Lotto 2 CIG 5876070E59

Indice

PREMESSA	2
1. OGGETTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE	2
2. IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA	2
3. DURATA DEL CONTRATTO	2
4. PAGAMENTI	3
5. REVISIONE DEI PREZZI	4
6. RAPPORTI CONTRATTUALI	4
7. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI	5
8. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	5
9. COPERTURE ASSICURATIVE	6
10. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	7
11. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI	7
12. PENALI	8
13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E RECESSO	9
14. SUBAPPALTO	10
15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO	11
16. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	11
17. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	11
18. SPESE CONTRATTUALI	12
19. CONTROVERSIE	12

PREMESSA

Il presente Capitolato speciale – Parte Amministrativa disciplina il contratto tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (nel seguito per brevità ARPAS) e il soggetto o operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara (di seguito Ditta aggiudicataria o Appaltatore), avente ad oggetto la fornitura descritta nella Parte Tecnica del presente Capitolato.

1. OGGETTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'oggetto dell'appalto e le modalità di esecuzione della fornitura sono dettagliatamente descritte nella Parte Tecnica del presente Capitolato speciale.

2. IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA

L'importo complessivo stimato a base d'asta per la fornitura triennale in oggetto ammonta a € **349.500,00** (IVA esclusa), di cui € 6.800,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 86 comma 3-ter D.Lgs. 163/2006. L'appalto verrà aggiudicato nei seguenti 2 lotti distinti:

L'importo a base d'asta per il Lotto 1 (Sud Sardegna), come descritto nel paragrafo 1 del presente Capitolato, è di € 242.000,00, di cui € 4.800,00 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Importo a base d'asta per il Lotto 2 (Nord Sardegna), come descritto nel paragrafo 1 del presente Capitolato, è di € 107.500,00, di cui € 2.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

3. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è fissata in 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula.

Relativamente al Lotto 2 (Nord Sardegna), la fornitura presso il Dipartimento di Nuoro prenderà avvio non prima del mese di maggio 2015 e cesserà comunque allo scadere dei 36 mesi decorrenti dalla data di stipula contrattuale.

4. PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale relativo alla fornitura di gas tecnici verrà liquidato in **rate trimestrali posticipate**. I pagamenti saranno predisposti dal Direttore dell'esecuzione del contratto, previo riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle forniture da parte degli assistenti tecnici dello stesso individuati presso ciascun Dipartimento. La regolarità dell'esecuzione sarà confermata dal Responsabile del Procedimento, che procederà al pagamento, previa acquisizione del DURC, mediante accreditamento sul "conto corrente dedicato" alla presente commessa individuato dall'Appaltatore.

I termini di pagamento sono convenuti in 60 giorni previa pattuizione con l'Appaltatore giusta art. 4 comma 4 D.Lgs. 231/2002.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - (C.F.92137340920) – via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari e inviate al Dipartimento destinatario della fornitura. Le fatture dovranno riportare:

- a) il numero di CIG relativo al Lotto aggiudicato;
- b) il Dipartimento presso il quale è stato consegnato il gas;
- c) la tipologia e la quantità del gas fornito;
- d) il prezzo unitario (come da offerta) e il prezzo complessivo;
- e) il riferimento ai relativi Documenti di Trasporto.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.

In sede di liquidazione, inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR 207/2010, al fine di garantire eventuali inadempienze contributive dell'Appaltatore, verrà operata una ritenuta sull'importo netto progressivo delle prestazioni pari allo 0,50 per cento. La somma accantonata per effetto di detta ritenuta dovrà essere svincolata in sede di liquidazione finale, una volta intervenuto l'accertamento della rispondenza delle prestazioni effettuate alle prescrizioni contrattuali e dopo l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Qualora detto documento segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più dipendenti dell'esecutore oppure riguardi i soggetti comunque impiegati nella esecuzione del contratto, il RUP tratterrà l'importo corrispondente all'inadempienza accertata e l'ARPAS provvederà al versamento diretto di detto importo a favore degli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

5. REVISIONE DEI PREZZI

A far data dall'inizio del secondo anno, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, qualora i prezzi contrattuali si discostino da quelli risultanti dall'applicazione dei costi standardizzati elaborati dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del citato D.Lgs. 163/2006, i corrispettivi contrattuali su richiesta dell'Appaltatore dovranno essere sottoposti a revisione entro il mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei costi standardizzati su indicati, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto.

In alternativa, nelle more della pubblicazione dei costi standardizzati di beni e servizi, la revisione di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 verrà effettuata sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT.

La richiesta di revisione prezzi dovrà essere rivolta all'ARPAS mediante lettera raccomandata.

Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice Civile nonché ogni altra norma in materia di revisione prezzi.

6. RAPPORTI CONTRATTUALI

L'ARPAS verifica la regolarità dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'art. 300 del DPR 207/2010, che sarà coadiuvato da un assistente tecnico operante presso ciascun Dipartimento nominato ai sensi del co. 3 dello stesso articolo.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo le caratteristiche tecniche, i tempi e le modalità contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento. In particolare, al Direttore dell'esecuzione del contratto compete (art. 301 del DPR 207/2010):

- a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- b) il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore nonché l'esecuzione delle attività di verifica di conformità ai sensi dell'art. 312 e seguenti del DPR 207/2010;
- c) lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice degli appalti e dal Regolamento di esecuzione, nonché di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dall'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna a sua volta a designare una persona Responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile della fornitura per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'ARPAS per iscritto entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Il Responsabile della fornitura provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare continuativamente affinché tutti gli obblighi contrattuali siano adempiuti e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto per conto dell'ARPAS.

La Ditta aggiudicataria prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n.62 del 16/04/2013 e si impegna ad osservare ed a far osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta in esso previsti. A tale fine si dà atto che il suddetto Codice è reperibile sul sito web dell'Agenzia e che la stessa ne ha trasmesso copia a codesta Ditta, che si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte.

7. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Con riferimento a ciascun ordinativo, ARPAS acquisisce la proprietà dei beni oggetto di fornitura a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, sono a carico dell'Appaltatore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

8. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 163/2006, mediante fideiussione bancaria o assicurativa (a scelta della ditta aggiudicataria) o rilasciata dagli Intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell'articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell'intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della cauzione è pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia

fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Agenzia qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ARPAS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

9. COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto di ARPAS e/o di terzi, in virtù della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Appaltatore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPAS e dei terzi, per l'intera durata della presente fornitura, con massimale pari a € 500.000,00, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla presente gara. In particolare detta polizza tiene indenne ARPAS, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare all'Agenzia, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività oggetto d'appalto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente paragrafo è condizione essenziale, per ARPAS e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare al momento della stipula del contratto la copertura assicurativa di cui si tratta, la fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

10. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la ditta aggiudicataria anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione del codice dei contratti).

In caso di inadempienza retributiva da parte della ditta aggiudicataria si applica l'art. 5 del DPR 207/2010.

Nell'ipotesi in cui l'Agenzia acquisisca un DURC negativo per almeno due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR 207/2010, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

11. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

Fermo quanto disposto dall'art. 308 del DPR 207/2010, l'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ARPAS.

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'ARPAS procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

12. PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, ARPAS potrà applicare alla Ditta aggiudicataria una penale pari all'1‰ (unpermille) dell'ammontare della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto; in tali casi l'Agenzia applica la penale di cui al precedente capoverso sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione della penale di cui sopra, vengono contestati per iscritto dall'Agenzia; l'Appaltatore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPAS, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all'Appaltatore la penale come sopra indicata a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ARPAS potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione della penale di cui al presente paragrafo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La Stazione Appaltante potrà applicare alla Ditta aggiudicataria penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, l'Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E RECESSO

L'ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria. In tal caso l'Agenzia avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Ditta aggiudicataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- b. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara;
- c. per mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ARPAS;
- d. in caso di acquisizione di DURC negativo per due volte consecutive (art. 6 DPR 207/2010), su proposta del RUP, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni (il termine è previsto solo in questo caso);
- e. qualora fosse accertata la non osservanza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente dell'Appaltatore;
- f. qualora venisse accertato che la Ditta aggiudicataria abbia effettuato pagamenti, connessi al presente contratto, in contanti e quindi con modalità difformi da quelle stabilite all'art. 3 della L.136/2010 e successive modifiche;
- g. nei casi e con le modalità previste nell'art. 94 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'ARPAS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l'ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'ARPAS si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R. In tal caso l'ARPAS sarà tenuta al pagamento:

1. delle sole prestazioni eseguite e ritenute conformi al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'ARPAS;
2. delle spese sostenute dall'Appaltatore.

Dalla data di comunicazione del recesso, la Ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'ARPAS.

14. SUBAPPALTO

La fornitura oggetto del contratto può essere subappaltata entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (cfr. disciplinare di gara), ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06.

In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'ARPAS, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'ARPAS con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di idoneità professionale e di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

L'importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall'Amministrazione all'Appaltatore, al quale è fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Il ricorso al subappalto non autorizzato secondo le formalità prescritte dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 è causa di risoluzione del contratto (cfr. Sentenza TAR Campania n. 2026/2010).

15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 163/06.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art.117 del D.Lgs. 163/06. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente paragrafo, fermo restando il diritto dell'ARPAS al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

16. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope-legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell'Appaltatore, l'ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

17. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

18. SPESE CONTRATTUALI

L'Appaltatore è tenuto al versamento delle spese per la scritturazione del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo e di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.

19. CONTROVERSIE

In caso di controversie tra l'Impresa aggiudicataria e l'ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dott.ssa Rosaria Ferralasco

Visto Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Maria Luisa Pirosu